

Commissione Informatica
ORDINE AVVOCATI DI TORINO

*“Fatturazione Elettronica:
Aspetti fiscali e conservazione”*

**“La fatturazione elettronica dal 2017 e casi risolti di
fatturazione verso la Pubblica Amministrazione”**

Torino, 11 aprile 2016
c/o Maxi Aula 2

a cura di:
Dott. Robert Braga
Commissione IT ODCEC Novara



INDICE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

D.LGS 127 del 05/08/2015 - F.E. B2B

Obbligo di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione



ALCUNE DEFINIZIONI

un DOCUMENTO INFORMATICO

è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(Art. 1 lett.p D. Lgs. n.82/2005 – C.A.D.)

REGOLAMENTO eIDAS: (regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in vigore dal 17 settembre 2014

«documento elettronico», qualsiasi contenuto **conservato** in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

DPCM 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione... documento informatico...

art. 3 c.2: il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità solo se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione




FATTURA ELETTRONICA



Fatturazione e conservazione TRADIZIONALE




Fatturazione e conservazione DIGITALE



10 anni



Fatturazione e conservazione DIGITALE



fattura___.PDF
fattura___.XML



10 anni

FATTURA PA

fattura___.XML



Sistema di Interscambio



PA verifica la fattura

conservazione
ricevute + fattura



10 anni



FATTURA ELETTRONICA

Sin dal 2004 è possibile emettere fatture elettroniche e dal 1 gennaio 2013 la normativa è cambiata:

la legge di stabilità n.228/12 ha modificato l'art.21 del DPR 633/72 dando una nuova definizione, simile a quella prevista dalla direttiva 2010/45/UE.

DEFINIZIONE:

- “è *fattura elettronica*, la fattura **EMESSA E RICEVUTA IN QUALUNQUE FORMATO ELETTRONICO**”,

chiarendo altresì che:

- il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione del destinatario,
- la FE si considera emessa al momento della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario,
- la forma della FE è lasciata al libero accordo tra le parti.



FATTURA ELETTRONICA

I tre pilastri della F.E.

A - autenticità

I - Integrità

L - Leggibilità

Il nuovo c. 3 dell'art.21 del DPR 633/72, prevede che il soggetto passivo assicuri:

- l'**autenticità** dell'originale,
- l'**integrità** del contenuto
- la **leggibilità** della fattura

dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione

ATTENZIONE: questi requisiti sono richiesti anche per le fatture cartacee



in tema di **FATTURA ELETTRONICA** i **REQUISITI** sono

autenticità, ossia che provenga e sia stato emesso dal fornitore della fattura stessa, o da un suo delegato

integrità, ossia che nel contenuto non abbia subito modifiche di qualsiasi tipo dal momento di emissione sino al termine del suo periodo di conservazione

leggibilità, sia visualizzabile in modo tale che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente trasferibili su formato analogico (ossia su carta o su schermo - (human readable) - se necessario la leggibilità può essere il risultato di una conversione con un software di visualizzazione)

NB. La leggibilità deve essere garantita per tutto il periodo di conservazione elettronica, obbligatorio anche ai fini dell'esibizione alle autorità (fiscali, civili, ecc.)



FATTURA ELETTRONICA

DEREGULATION

- Semplificazione in emissione con, in alternativa i seguenti metodi x assicurare autenticità ed integrità:
 - Apposizione firma elettronica qualificata o digitale,
 - Utilizzo di sistemi EDI di trasmissione

NOVITA':

- Mediante sistemi controllo di gestione che assicurino **collegamento affidabile** tra la fattura e la cessione dei beni/servizi riferibile ad essa
- Altre tecnologie in grado di garantire A I

LIBERTA' DI SCELTA DEL FORMATO DI EMISSIONE :
Es. STRUTTURATA (XML) NON STRUTTURATA (PDF)



FATTURA ELETTRONICA

SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE (audit trails)

- Devono essere utilizzati sistemi di controllo per garantire che esista un **collegamento certo tra ciascuna operazione imponibile Iva e la fattura emessa** (autenticità ed integrità):
- Quindi tenere traccia dei documenti collegati relativi al ciclo di fatturazione:
contratto-accordo commerciale/ordine d'acquisto/
ddt/fattura/pagamento
- elementi da riconciliare:
x autenticità: verifica del cliente che ha fatto l'ordine, ricevuto la consegna, intestatario della fattura
x integrità: verifica di prezzo, quantità, termini di pagamento, Iva dovuta, p.iva corretta



FATTURA ELETTRONICA

SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE (audit trails)

in pratica, saranno necessari:

- ERP (elaboratore di processi di business) che integra tutti i processi (vendite, acquisti, magazzino, contabilità) e che crea e mantiene nel tempo i riferimenti incrociati tra i vari doc.
- Registro di controllo
 - delle modifiche ai documenti
 - delle modifiche ai dati di business (prevent. ordini, ddt ...)
 - delle attività svolte dall'ERP

in pratica l'ERP conterrà, oltre ai dati della fattura anche quelli di fonte terza quali l'ordine di acquisto o il pagamento....

Insieme alla fattura dovrà essere conservato l'intero fascicolo della commessa



semplice ACCETTAZIONE ?

Rispetto alla precedente disciplina, l'attuale formulazione della norma non richiede più il "previo accordo con il destinatario" per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura – ossia dell'invio della fattura mediante l'utilizzo di procedure informatizzate (quali, ad esempio, il sistema di trasmissione EDI, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il telefax, via modem) – ritenendo sufficiente l'accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.

*Un accordo preventivo, quindi, per quanto **utile ed opportuno a fini di un più strutturato scambio di informazioni tra le parti** non è di per sé indispensabile (C.M 18/E 2014)*



FATTURA ELETTRONICA TRASMISSIONE

In relazione alla **data di emissione**, non esiste alcuna previsione specifica, se non quella generica indicata nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21 DPR 633:

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Ciò è coerente con le disposizioni attualmente vigenti per le fatture in formato analogico, considerato che l'articolo 6 DPR 633/1972 (momento di effettuazione delle operazioni) e l'articolo 6, comma 8, decreto Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni soggette ad I.V.A.) individuano da un lato il momento in cui occorre emettere la fattura e, dall'altro, la condotta da tenere in caso di inosservanza dell'obbligo da parte dell'emittente. Si può quindi ritenere che la data di emissione coincida con la data indicata nella fattura, che ovviamente non può essere successiva a quella di spedizione.



FATTURA ELETTRONICA CONSERVAZIONE

Con l'entrata in vigore del DM 17/6/2014, la conservazione avviene con le stesse modalità previste per tutti i documenti informatici aventi rilevanza tributaria (entro 3 mesi dal termine di presentazione dich. Redditi).

La circostanza che il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, possa decidere o meno di “accettare” tale processo, non influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica.



FATTURA ELETTRONICA CONSERVAZIONE

CON CONSENSO/ACCETTAZIONE del destinatario

- **E' fattura elettronica sia per emittente che per destinatario**
- **La conservazione** dovrà obbligatoriamente avvenire in formato elettronico, sia per emittente che per destinatario

SENZA CONSENSO del destinatario, all'acquisizione in formato elettronico:

- **E' fattura elettronica SOLO PER L'EMITTENTE,**
è fattura analogica per il destinatario
- **Trasmissione alternativamente:** sia con spedizione o consegna in formato analogico (cartaceo), sia mediante strumenti informatici (La spedizione con modalità tradizionali comporta che la data di emissione coincida con quella di spedizione o consegna - Circolare 45/E)
- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA per l'EMITTENTE,**
conservazione analogica per il destinatario

(Il destinatario, tuttavia, può comunque procedere alla conservazione elettronica, previa conversione della fattura in documento informatico e conservazione sostitutiva a norma)



.....si inizia a parlarne.....

DL 21.6.2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ART. 50 BIS

- 1- A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.....
- 2- Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.



D.LGS 127 del 05/08/2015 (G.U. 18.8.2015 n. 190) FE B2B

“Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”

una grande opportunità !!!

una grande opportunità !!!



Fattura Elettronica B2B

art. 1 comma 5

lo “**spirito**” della norma è quello di semplificare al massimo gli adempimenti in capo soprattutto ai soggetti di piccole dimensioni.


E' prevista la stesura di un regolamento che stabilirà:

-nuove modalità SEMPLIFICATE di controlli a distanza per non ostacolare lo svolgimento dell'attività economica ed “escludere la duplicazione di attività conoscitiva”.



Fattura Elettronica B2B

LA TEMPISTICA DI ADOZIONE



data di
entrata
in vigore

AdE

- 1) servizio GRATUITO* di generazione, trasmissione e conservazione delle F.E.
- 2) servizio GRATUITO* di generazione, trasmissione e conservazione anche delle F.E.PA a specifiche categorie di soggetti individuate con successivo Decreto MEF

AdE

- 1) messa a disposizione dello SDI per la trasmissione e ricezione F.E. tra titolari P.IVA residenti, in formato XML PA
- 2) possibilità per i titolari P.IVA di opzione (min 5 anni con rinnovo tacito) per la trasmissione dei DATI delle fatture emesse e ricevute

* art. 6 c.1: "oneri ...*omississ*..... pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018



Fattura Elettronica B2B

ATTENZIONE AI DATI DA TRASMETTERE

Emittente XXXXXXXXXXXXXXX

Destinatario

Braga Robert

Via dello studio 24 00100 Milano

P.IVA 01234567891

Fattura n. 3 del 22/10/2015

Cod. 12345 - Articolo 1 € 100 iva 22%

Cod. 67789 - Articolo 2 € 50 Iva 22%

Rif.to DDT 111 del 10/10/2015

Imponibile 150

Iva 22% 33

Totale 183

Modalità pagamento: rimessa diretta v.f.

Effettuare il pagamento su c/c 24IT58S01234171000123456789


in colore verde i dati tributari obbligatori

in rosso i dati di dettaglio



Fattura Elettronica B2B

LA TEMPISTICA DI ADOZIONE



Provvedimento Direttore AdE

che definirà le regole tecniche e le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture allo SDI, secondo principi di semplificazione

Decreto Min. Economia

vengono stabilite nuove modalità **SEMPLIFICATE** per **controlli a distanza** dei DATI acquisiti dall'AdE e quelli trasmessi dai titolari di P.IVA e delle transazioni eseguite.



CORRISPETTIVI TELEMATICI

LA TEMPISTICA DI ADOZIONE



data di
entrata
in vigore

condizioni:

A) MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA
B) TRASMISSIONE TELEMATICA
all'AdE dei DATI dei corrispettivi giornalieri

con A) e B)
NO tenuta del registro dei corrispettivi (ex art.
24 DPR 633/72)
NO emissione dello scontrino fiscale.
(SI fattura su richiesta del cliente)

**C) abrogazione del regime speciale per la
grande distribuzione**


**D) possibilità con opzione (min 5
anni con rinnovo tacito)**
**OBBLIGATORIO per
DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

**E) A) e B) sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che
garantiscono l'inalterabilità e la
sicurezza dei dati, compresi quelli
che consentono i pagamenti con carta
di debito e di credito (ad es: POS).**



CORRISPETTIVI TELEMATICI

LA TEMPISTICA DI ADOZIONE



Provvedimento Direttore AdE

definerà le regole tecniche, le modalità nonché i termini per la trasmissione dei dati dei corrispettivi allo SDI, secondo principi di semplificazione e tenendo conto dello stato di obsolescenza degli attuali apparecchi distributori e della sicurezza ed inalterabilità.

Decreto Min. Economia

potranno essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

Regolamentazione delle modalità di trasmissione dei pagamenti effettuati e ricevuti.



Fattura Elettronica B2B

BENEFICI

Invio telematico FATTURE emesse e ricevute e dei corrispettivi dal 01/01/2017 tramite SDI

Esoneri:

- esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- esonerati dalla comunicazione delle operazioni con soggetti domiciliati in Stati "black list" di cui all'art. 1 comma 1 del DL 40/2010;
- esonerati dalla presentazione dei modelli INTRASTAT, con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della Ue;
- rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- dell'esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- dell'esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con l'assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93



Fattura Elettronica B2B *BENEFICI*

la scommessa vincente



Riduzione di un anno dei termini di accertamento

IVA e imposte dirette se si garantirà anche la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati**, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Fattura Elettronica B2B

BENEFICI

SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI* o nuove attività**

oltre alle opzioni di FE e corrispettivi (se dovuti) avranno altre agevolazioni:

- 1)l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA con esonero;
- 2)registrazione fatture di vendita e di acquisto;
- 3)visto di conformità / garanzia per rimborsi IVA > € 15.000



IVA
precompilata

* individuati con decreto del MEF

** solo per i primi tre anni



Fattura Elettronica B2B

SANZIONI

OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, (art. 11 co.1 DLgs. 471/97)

OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

a) la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (di cui all'art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97);

b) la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività, per un periodo che varia a seconda dell'entità degli importi contestati (art. 12 co. 2 DLgs. 471/97).

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI

Regolarizzazione: trasmettendo correttamente e telematicamente i dati, entro i termini definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, anche se la regolarizzazione ha l'effetto di mantenere, in capo al soggetto, i benefici del regime premiale, non esime dall'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione dei dati.




ma come mi organizzo ?




**nessuna
stampa:
tutto a
video**

International
Federation of
Accountants

in “Guida alla
gestione dei
piccoli e medi
studi
professionali”





Obbligo di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione



OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (articolo 1, commi 209-214, Legge 244/2007)

Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 214, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (), nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata **esclusivamente in forma elettronica**, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

() di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*



LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'elenco delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte è predisposto dall'Istat, suddivise in tre categorie, sono:

1. *Amministrazioni centrali*

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri e **Ministeri, Agenzie fiscali** (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate) Enti di regolazione dell'attività economica (Agenzia italiana del farmaco – AIFA, Agenzia per l'Italia digitale, Ente nazionale per il microcredito, etc.) Enti produttori di servizi economici (Agenzia nazionale per il turismo – ENIT, **Anas** S.p.A., Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, Ente nazionale risi, Fondo innovazione tecnologica – FIT, Gruppo **Equitalia**, etc.) Autorità amministrative indipendenti (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG, Garante per la protezione dei dati personali, etc.) Enti a struttura associativa (ANCI, **UNIONCAMERE**, etc.) Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Coni, **CRI**, etc.) Enti e Istituzioni di ricerca (Agenzia spaziale italiana – **ENEA**, Istituto nazionale di statistica – ISTAT) Istituti zooprofilattici sperimentali;



LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

..segue

2. Amministrazioni locali

Regioni e province autonome, **Province, Comuni**, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie regionali sanitarie, Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), Aziende ospedaliere, **Aziende sanitarie locali**, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, etc.;

3. Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, EPPI, **ENASARCO, INAIL, INPS**, etc.



FatturaPA

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il [formato della FatturaPA](#). Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'[Indice delle Pubbliche Amministrazioni](#) e dei codici CIG e/o CUP, se previsti (art. 7bis DL 35/2013)



FatturaPA

Il formato della FatturaPA

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente;

in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.



FatturaPA

Per favorire l'**automazione informatica** del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:

- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra [Operatori economici](#) e [Amministrazioni pubbliche](#) oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.



FatturaPA - generazione

CONTENUTO

informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento:

Allegato “A” al Decreto 55 del 3/4/2013 – punto 5

5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

5.1 Ordine Acquisto

5.2 Contratto

5.3 Ricezione

5.4 Fatture Collegate

5.5 Cassa Previdenziale



comunicazione ai fornitori

AI FORNITORI DELL'ENTE

Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.



comunicazione ai fornitori

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello Sdi, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Tanto premesso, il **codice univoco** da utilizzare per l'inoltro, al nostro Ente, delle fatture è **XXXXXX**

Inoltre, dovendo questo Ente adottare il **registro unico delle fatture**, nel quale annotare, **entro 10 giorni dal ricevimento**, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento *"per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti"*, ai sensi dell'art. 42, del decreto legge 66/2014, si richiede la **collaborazione dei Signori fornitori** in quanto, per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti e la corretta tenuta del suddetto registro e ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72, le fatture elettroniche



comunicazione ai fornitori

inviata a questo ente devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni *così come reperibili dal tracciato tabellare reperibile sul sito internet*
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf

1) Nella sezione “dati beni e servizi” al codice tracciato 2.2.1.15 “riferimento amministrazione” il capitolo di spesa impegnato (come da tabella di seguito riportata)

2) Nella sezione “Dati Pagamento”:

- “beneficiario” (codice tracciato 2.4.2.1)
- “modalità pagamento” (codice tracciato 2.4.2.2) BONIFICO
- “data scadenza pagamento” (codice tracciato 2.4.2.5)
- “IBAN” (codice tracciato 2.4.2.13)

In caso di dubbi, i signori Fornitori potranno inviare una email per informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@campania.gov.it. Non è prevista assistenza telefonica di primo livello.

Si fa presente che la mancanza anche di uno solo dei suddetti dati, la fattura sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio, compromettendo la tempestività dei pagamenti.



comunicazione ai fornitori

altro esempio: avvocati, per gratuito patrocinio

- Il codice IPA della Corte di Appello di Torino, Ufficio Funzionario Delegato, Spese di Giustizia, è **G9LWM1**
- Prima della trasmissione della fattura, gli Avvocati dovranno accertarsi presso la cancelleria della sezione che il decreto di liquidazione sia divenuto irrevocabile e sia stato trasmesso all'Ufficio Spese Pagate.
- Nella voce "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" dovranno essere indicati il numero di registro della Corte di Appello (RGA), il numero di registro di liquidazione (RGL o RGP) e nome dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio.
- Per rendere più semplice ed immediato l'abbinamento della fattura con il decreto di liquidazione è consigliato l'invio come "allegato" di una copia dello stesso, ovvero precisare la sezione che ha emesso il provvedimento.



FatturaPA - generazione

eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti:

Allegato “A” al Decreto 55 3/4/2013 – punto 6

6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Trasmittente

6.2 Cedente/Prestatore

6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore

6.4 Cessionario/Committente

6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente

6.6 Dati Generali

6.7 Beni/Servizi

6.8 Pagamento

6.9 Allegati



FatturaPA

Predisporre la FatturaPA

Ogni **fattura, o lotto di fatture**, costituisce, per il [Sistema di Interscambio](#), un file predisposto secondo [il formato della FatturaPA](#). Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.

Dopo aver preparato il file, esso **deve essere "nominato"** in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.

- Nel caso di [file FatturaPA](#) deve essere rispettata la seguente nomenclatura:

Codice Paese - **Identificativo univoco del Trasmittente** - **Progressivo univoco del file**



FatturaPA


Esempi

Di seguito alcuni esempi di [file FatturaPA](#) (fattura singola e lotto di fatture).

Versione 1.1

- Fattura singola versione 1.1 con una sola linea di fattura:
[IT12345678910_11001.xml](#)
- Fattura singola versione 1.1 con più linee di fattura:
[IT12345678910_11002.xml](#)
- Lotto di fatture versione 1.1
[IT12345678910_11003.xml](#)
- Esempio di fattura singola versione 1.1 che prevede, nell'intestazione, una visualizzazione attraverso il foglio di stile (per visualizzare il file FatturaPA attraverso il foglio di stile occorre scaricare entrambi i files nella stessa cartella):
[IT12345678910_11004.xml](#)
[Foglio di stile per la visualizzazione della FatturaPA versione 1.1 - xslt](#)





```
- <p:FatturaElettronica versione="1.0">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>BRGRRT68T30F952X</IdCodice>
</IdTrasmittente>
  <ProgressivoInvio>001</ProgressivoInvio>
  <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
  <CodiceDestinatario>MOE2RI</CodiceDestinatario>
- <ContattiTrasmittente>
  <Telefono>0321620952</Telefono>
  <Email>braga@swing.it</Email>
</ContattiTrasmittente>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>01628190033</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
  <CodiceFiscale>BRGRRT68T30F952X</CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
  <Nome>ROBERT</Nome>
  <Cognome>BRAGA</Cognome>
```



OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SISTEMA DI TRASMISSIONE

SDI – sistema di interscambio

È lo snodo tra emittente e ricevente la fattura PA:

Accredita le PA

riceve le fatture

Effettua i controlli sui files

Inoltra le fatture alla PA

Notifica l'esito della trasmissione




SISTEMA DI TRASMISSIONE

Va rilevato che la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI (così come dal SDI alla P.A.), potrà essere svolta anche tramite l'ausilio di “**intermediari**”, cioè operatori che, interfacciandosi con il SDI, ne agevolino sia il processo di **produzione e trasmissione** della fattura in formato XML, sia l'intera attività di **conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e dei messaggi scambiati**.

L'attività degli intermediari potrà essere svolta anche dai Dottori Commercialisti.



Sistema Di Interscambio



Sistema Di Interscambio

Controlli eseguiti dal SDI sulle fatture elettroniche ricevute

- verifica della nomenclatura ed unicità del file trasmesso
- verifica sulla dimensione del file
- verifica di integrità del documento
- verifica di autenticità del certificato di firma
- verifica conformità del formato fattura
- verifica validità del contenuto della fattura
- verifica di unicità della fattura



Modalità di trasmissione

- PEC: come allegato al messaggio. Possono esserci più allegati. Non è necessario un particolare accreditamento (max 30MB)
sdi01@pec.fatturapa.it
- modello “web service” fruibile attraverso protocollo https (max 5MB)
- sistema pubblico di cooperazione (SDI COOP): un solo file alla volta. Prevede la sottoscrizione di un accordo di servizio
- protocollo FTP
- portale www.fatturapa.gov.it



In alternativa il file può essere, come detto sopra, inviato via PEC dal vostro indirizzo all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (l'oggetto del messaggio non è rilevante per il sistema ma potrà essere utile specificarlo per l'indicizzazione e l'archiviazione. Alla prima PEC inviata il sistema risponde con una PEC ove indica il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le fatture successive

Esempio:

Da: sdi06@pec.fatturapa.it
Oggetto: Ricevuta di consegna 2233087
Data: Mer, 15 Ottobre 2014 10:24 am
A: a.....@pec.....it

Il file ITL....._2PA14.xml.p7m ricevuto in data 15/10/2014 10:20:46, con identificativo 2233087 indirizzato a 6AHPV è stato consegnato al destinatario in data 15/10/2014 10:24:13.
In allegato la ricevuta di consegna

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, è sdi06@pec.fatturapa.it

L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.



La FatturaPA

Il Sistema di Interscambio

Come fare

Strumenti

Simulazione

■ Compilare la FatturaPA

■ Inviare e ricevere la FatturaPA

■ Gestire l'account

Norme e regole

Ti trovi in: [Home](#) - [Simulazione](#) - Gestire l'account

Gestire l'account

Dati relativi alla registrazione

Codice Fiscale:

78810000

Indirizzo PEC:

robert.braga@commercialistinovara

Mail di conferma spedita il:

12/04/2014

Stato della registrazione:

attiva

Modifica indirizzo PEC

Conferma



Schema logico di funzionamento SDI



CIRCOLARE MEF n.1/DF del 31/03/2014

La Circolare chiarisce i pochi dubbi operativi per l'avvio della fatturazione elettronica

1. tutte le PA sono tenute a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'IPA entro 3 mesi dal 6 giugno 2014 - termine scaduto
2. I codici dell'IPA una volta ottenuti devono inoltre essere comunicati dalla PA ai fornitori - perché gli stessi possano inserirli nelle fatture da inviare al Sistema di interscambio (SDI)
3. le fatture cartacee emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, ovvero prima del 6 giugno 2014, saranno, anche dopo il 6 settembre 2014, accettate e pagate, mentre le fatture cartacee emesse dopo il 6 giugno 2014 non potranno essere in alcun modo accettate o pagate dalle PA
4. ricevuta con esito negativo = avvenuta consegna (NB) = fattura emessa ex art.21

* i riferimenti 6 giugno 2014 devono intendersi 31 marzo 2015

* i riferimenti 6 settembre 2014 devono intendersi 30 giugno 2015



CIRCOLARE MEF n.1/DF del 31/03/2014

5. Impossibilità di recapito

a) Se la PA non comunica al committente il suo codice Ufficio, la FE può essere trasmessa ad un Ufficio Centrale di ciascuna PA presente in IPA denominato “Uff_eFatturaPA”.

b) Se la PA non è censita in IPA le specifiche tecniche prevedono che è possibile indicare il valore di default (999999). Se l'utilizzo del codice di default è improprio perchè in IPA è presente un codice Ufficio di fatturazione, SDI respinge la FE indicando il Codice FE Centrale della PA.

Se l'impossibilità di recapito è imputabile alla PA, il regolamento esonera il mittente da responsabilità e la FE può essere trasmessa, con l'attestato rilasciato dal SDI, alla PA committente



CIRCOLARE MEF n.1/DF del 31/03/2014

5. Impossibilità di recapito

c) Impossibilità di recapito per cause tecniche che intervengono tra SDI e PA.

La struttura di supporto dello SDI

- Comunica la impossibilità di consegna (“mancata consegna”);

- contatta il referente della FE della PA e, in caso di esito negativo rilascia al mittente una ricevuta di consegna con esito negativo, decorsi 10 giorni dalla notifica della mancata consegna, invia al mittente una *“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”*. A questo punto si può attivare la trasmissione con le modalità previste al punto 5b.



Nome del file fattura ricevuto
senza estensione

Tipo di
messaggio

Progressivo
univoco

Il *Nome del file fattura ricevuto senza estensione* deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto.

Il *Tipo di messaggio* può assumere i seguenti valori:

Valore	Descrizione
RC	Ricevuta di consegna
NS	Notifica di scarto
MC	Notifica di mancata consegna
NE	Notifica esito cedente / prestatore
MT	File dei metadati
EC	Notifica di esito cessionario / committente
SE	Notifica di scarto esito cessionario / committente
DT	Notifica decorrenza termini
AT	Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito



RICEVUTE XML

Se il Sdl ha ricevuto un file di tipo compresso, di cui al precedente paragrafo 2.2 lett. c), (es.: *ITAAABBB99T99X999W_00001.zip*) e non è possibile accedere al suo contenuto perché “corrotto”, il nome del file con il quale il Sdl inoltra al soggetto trasmittente la notifica di scarto è il seguente:

ITAAABBB99T99X999W_00001_NS_001.xml

A queste regole di nomenclatura fa eccezione l'*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito* (rif. paragrafo 1.10); in questo caso, se il Sdl ha ricevuto un file con nome *ITAAABBB99T99X999W_00001.xml*, inoltra al soggetto trasmittente il seguente file .zip

ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.zip

che al suo interno contiene il file ricevuto (*ITAAABBB99T99X999W_00001.xml*) e l'attestazione (*ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.xml*).



RICEVUTE XML



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns3:RicevutaConsegna xmlns:ns3="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/messaggi/v1.0"
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  <IdentificativoSdI>1677522</IdentificativoSdI>
  <NomeFile>IT07009060968_3003P.xml.p7m</NomeFile>
  <DataOraRicezione>2014-08-08T15:18:39.000+02:00</DataOraRicezione>
  <DataOraConsegna>2014-08-08T15:20:06.000+02:00</DataOraConsegna>
  <Destinatario>
    <Codice>H296GE</Codice>
    <Descrizione>Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici e Degli Odontoiatri
    Servizio Contabilita' Bilancio e Tesoreria - Fatturazione elettronica</Descrizione>
  </Destinatario>
  <MessageId>4162245</MessageId>
  <PecMessageId>opec275.20140808151839.23779.10.3.17@pec.aruba.it</PecMessageId>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature1"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
  Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
  more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="reference-document" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/
  2002/06/xmldsig-filter2"><XPath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2" Filter="subtract" />
  descendant::ds:Signature</XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
  xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>A5k8UjR0JxIlnz7/i6u4yT1E7YFie+iFKirSh0RogZY=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Referer
  Id="reference-signedproperties" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
  URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /
  ><ds:DigestValue>BEIEP9rTy31ujNEsGwhBX/N4e5/dN5bxMt0a/iMrf6k=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="referenc
  kevinfo" URI="#KevInfoId"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>a9R6H/
```




RICEVUTE XML



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns3:NotificaEsito xmlns:ns3="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/messaggi/v1.0" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  <IdentificativoSdI>1677524</IdentificativoSdI>
  <NomeFile>IT07009060968_3003R.xml.p7m</NomeFile>
  <EsitoCommittente versione="1.0">
    <IdentificativoSdI>1677524</IdentificativoSdI>
    <RiferimentoFattura>
      <NumeroFattura>1/PA</NumeroFattura>
      <AnnoFattura>2014</AnnoFattura>
    </RiferimentoFattura>
    <Esito>EC01</Esito>
    <Descrizione>ACCETTATO_DA_SICOGES</Descrizione>
  </EsitoCommittente>
  <MessageId>4329483</MessageId>
  <PecMessageId>opec275.20140808151922.23857.10.1.17@pec.aruba.it</PecMessageId>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    Id="Signature1"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference
    Id="reference-document" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"><XPath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2" Filter="subtract" />
    descendant::ds:Signature</XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>z9KTfCmmHqOEQIaAnCBxQNivWT10H/ZYwIWTSXTy458=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="reference-signedproperties" Type="http://uri.etsi.org/
```



RICEVUTE XML



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns3:NotificabecorrenzaTermini xmlns:ns3="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/messaggi/v1.0" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  <IdentificativoSdI>1784956</IdentificativoSdI>
  <NomeFile>IT07009060968_3004A.xml.p7m</NomeFile>
  <Descrizione>Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria</Descrizione>
  <MessageId>5569321</MessageId>
  <Note>Se l'identificativo SdI si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si è già trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).</Note>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature1"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="reference-document" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"><XPath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2" Filter="subtract">/descendant::ds:Signature</XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>jtMLPCT0I0wrAjGR/fryKOUZJcguUrP50V6CDFHCQq4=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="reference-signedproperties" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>ewFtfXAsGx0IX/leR05QqoxohTg6RG5wbMANn3jkYFo=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="reference-keyinfo" URI="#KeyInfoId"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>a9R6H/gWJKdC3dPjMvMljDLwsoGEPaqp3c+2V/M8vEM=</ds:DigestValue></
```



Notifica Esito

Identificativo Sdl: **4309840**

Nome File: **IT06044690961_00BW7.xml.p7m**

Message Id: **19864811**

Esito Committente

Identificativo Sdl: **4309840**

Riferimento Fattura



Numero Fattura: **000001-2015-PA**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC02 (Rifiuto)**

Descrizione: **XXX**



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

Come si gestiscono le fatture di fine mese o di fine anno? Data della fattura o data della ricevuta di consegna?

L'articolo 21 del DPR 63/72 prevede l'obbligo di apporre una data sul documento fattura: questa data è quella da prendere a riferimento per tutti gli obblighi fiscali relativi al documento e, naturalmente, a prescindere dalla natura – cartacea oppure elettronica – del medesimo. Questa equiparazione fra “cartaceo” ed “elettronico” è ribadita dal Decreto Legge 192 del 7 novembre 2012, che ha recepito la Direttiva europea 2010/45.

Inoltre, la Risoluzione A.E. n.158 del 15 giugno 2009 ha chiarito che per gli obblighi fiscali e contabili fa fede la data fattura riportata all'interno del documento stesso.

Pertanto, è la data della fattura che determina il momento di nascita dell'obbligo fiscale e non la data contenuta nella ricevuta di consegna dello SDI



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

QUALI CONTROLLI DELLO SDI circa il CONTENUTO DELLA FATTURA

Lo SDI verifica se la stessa è stata già trasmessa ed elaborata.

Le verifiche riguardano, in particolare:

- 1) identificativo cedente/prestatore,
- 2) tipologia documento,
- 3) numero Fattura,
- 4) anno data Fattura.

Il documento viene scartato se uno o più di questi dati coincidono con quelli di una Fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al fornitore una Notifica di scarto oppure una Notifica di rifiuto.



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

SOGGETTO EMITTENTE

IT e partita IVA	rif. (1.2.1.1.1 e 1.2.1.1.2)***
DENOMINAZIONE	rif. (1.2.1.3.1)***
oppure NOME e COGNOME	rif. (1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3)***
REGIME FISCALE	rif. (1.2.1.8)***

****tracciato tabellare reperibile sul sito internet http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf*



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

SOGGETTO EMITTENTE

REGIME FISCALE rif. (1.2.1.8)

Ordinario

Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)

Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)

Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)

Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)

Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)

Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)

Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)

Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)

Seleziona ▲

CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

SOGGETTO EMITTENTE

INDIRIZZO rif. (1.2.2.1)***

NUMERO CIVICO rif. (1.2.2.2)***

si può omettere se già ricompreso nell'indirizzo

CAP rif. (1.2.2.3)***

COMUNE rif. (1.2.2.4)***

NAZIONE rif. (1.2.2.6)***

***tracciato tabellare reperibile sul sito internet http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

SOGGETTO EMITTENTE - TERZO

SOGGETTO EMITTENTE codice da inserire “TZ”

DATI GENERALI

TIPO DOCUMENTO rif. (2.1.1.1)***

ad es: TD01 = fattura TD04 = nota di credito

DIVISA rif. (2.1.1.2)***

DATA rif. (2.1.1.3)***

NUMERO rif. (2.1.1.4)***

I dati della cassa di previdenza e ritenuta di acconto sono obbligatori nel caso di professionisti

Unico caso da indicare % ritenuta di acconto “SI” è per la cassa di prev INPS

****tracciato tabellare reperibile sul sito internet* http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

DATI DEI SINGOLI BENI E SERVIZI - DETTAGLIO FATTURA

N.LINEA rif. (2.2.1.1)***

DESCRIZIONE rif. (2.2.1.4)***

DATA INIZIO PERIODO rif. (2.2.1.7)*** in caso di prestaz.servizi

DATA FINE PERIODO rif. (2.2.1.8)*** in caso di prestaz.servizi

PREZZO UNITARIO rif. (2.2.1.9)***

PREZZO TOTALE rif. (2.2.1.11)***

(in caso di split payment qui si indica il valore lordo IVA)

ALIQUOTA IVA rif. (2.2.1.12)***

***tracciato tabellare reperibile sul sito internet http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf



CASI PRATICI

in merito alla **creazione** della fattura

I DATI OBBLIGATORI DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA

DATI DEI SINGOLI BENI E SERVIZI - RIEPILOGO FATTURA

ALIQUOTA IVA rif. (2.2.2.1)***

NATURA rif. (2.2.2.2)***

IMPONIBILE IMPORTO rif. (2.2.2.5)*** è il tot. imponibile (o non imponibile)

IMPOSTA rif. (2.2.2.6)*** è l'IVA addebitata in fattura

ESIGIBILITA' IVA rif. (2.2.2.7)*** Immediata_Differita_Scissione pagamenti

RIF. NORMATIVO rif. (2.2.2.8)***

da indicare in caso di compilazione del campo NATURA

***tracciato tabellare reperibile sul sito internet http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf



in merito alla **creazione** della fattura

I DATI NON OBBLIGATORI - DIPENDE DA COSA HA COMUNICATO LA Pubblica Amministrazione nella lettera al fornitore

DATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO DELLA PA

DATI GENERALI DATI ORDINE ACQUISTO

RIF. N.LINEA rif. (2.1.2.1)

numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato dai tre campi successivi (IdDocumento, Data, NumItem); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

ID DOCUMENTO rif. (2.1.2.2)

DATA rif. (2.1.2.3)

NumItem rif. (2.1.2.4) eventuale indicazione riga all'interno dell'ordine

CODICE CUP rif. (2.1.2.6) se dovuti (vedasi lettera ricevuta dalla PA)

CODICE CIG rif. (2.1.2.7) se dovuti (vedasi lettera ricevuta dalla PA)



in merito alla **creazione** della fattura

I DATI NON OBBLIGATORI - DIPENDE DA COSA HA COMUNICATO LA Pubblica Amministrazione nella lettera al fornitore

DATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO DELLA PA

DATI DEL PAGAMENTO

anche se non obbligatorio, indispensabile per poter ricevere il pagamento

CONDIZIONI PAGAMENTO rif. (2.4.1) a rate TP01 completo TP02

BENEFICIARIO rif. (2.4.2.1) molte PA lo richiedono per obbligo trasparenza

MODALITA' PAG. rif. (2.4.2.2)* solitamente "bonifico" MP05

DATA SCADENZA rif. (2.4.2.5) richiesto per aggiornamento automatico

Piattaforma Certificazione Crediti MEF

IMPORTO rif. (2.4.2.6) in caso di split il valore è al netto dell'IVA

IBAN rif. (2.4.2.13)

*vedasi legenda ultima pag. *tracciato tabellare reperibile sul sito internet*

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.pdf



in merito alla **creazione** della fattura

I DATI NON OBBLIGATORI - DIPENDE DA COSA HA COMUNICATO LA Pubblica Amministrazione nella lettera al fornitore

DATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO DELLA PA

ALTRI DATI

alcune PA richiedono altri dati per permettere l'aggiornamento automatico della Piattaforma di Certificazione Crediti, come ad esempio:

sezione "cedente/prestatore"

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE rif. (1.2.6)

per indicare il settore o l'ufficio cui la fattura è diretta

sezione "dati generali"

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE rif. (2.1.1.7.8)

per indicare ad esempio il n.della determina di impegno



in merito alla **creazione** della fattura

**I DATI NON OBBLIGATORI - DIPENDE DA COSA HA COMUNICATO
LA Pubblica Amministrazione nella lettera al fornitore**

**DATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA NEL PROCESSO DI CICLO
PASSIVO DELLA PA**

ALTRI DATI

sezione “dati beni e servizi”

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE rif. (2.2.1.15)

per indicare il capitolo di spesa per ogni singola linea di dettaglio

ALTRI DATI GENERALI dell'impegno di spesa rif. (2.2.1.16. 1-2-3-4)



in merito alla **creazione** della fattura

ATTENZIONE ALLA LETTERA RICEVUTA DALLA PA DESTINATARIA

In caso di omissione all'indicazione dei dati richiesti (NON OBBLIGATORI per lo SDI) la PA destinataria è legittimata a RIFIUTARE la fattura con conseguente ritardo del fornitore ad incassare il proprio credito.

Alcuni Enti hanno pubblicato sul proprio sito, oltre alla comunicazione ai fornitori, anche degli esempi di compilazione, primo fra tutti l'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=9761>

Di seguito alcuni esempi, in estratto, di comunicazioni inviate dalle PA ai loro fornitori.



Corte d'Appello di Torino

- Prima della trasmissione della fattura, gli Avvocati dovranno accertarsi presso la cancelleria della sezione che il decreto di liquidazione sia divenuto irrevocabile e sia stato trasmesso all'Ufficio Spese Pagate.
- Nella voce "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" dovranno essere indicati il numero di registro della Corte di Appello (RGA), il numero di registro di liquidazione (RGL o RGP) e nome dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio.
- Per rendere più semplice ed immediato l'abbinamento della fattura con il decreto di liquidazione è consigliato l'invio come "allegato" di una copia dello stesso, ovvero precisare la sezione che ha emesso il provvedimento.



CASI PRATICI

in merito alla **gestione** della fattura

FATTURA CONSEGNATA

dalla data indicata nella ricevuta di consegna decorrono i giorni per la scadenza del pagamento* e non dalla successiva data di “accettazione” o di “decorrenza termini”

FATTURA SCARTATA

non è considerata emessa e pertanto la PA non ne è ancora a conoscenza;
il fornitore emetterà una nuova fattura non necessariamente con lo stesso numero se nel frattempo ha già emesso altre fatture (in tal caso necessiterà l'emissione di una nota credito “interna” per sistemare la contabilità).

* D.Lgs n. 192/2012



in merito alla **gestione** della fattura

FATTURA RIFIUTATA

la PA rifiuta la fattura (entro i 15 giorni dalla ricevuta di consegna) perché non contiene i dati aggiuntivi richiesti o perché, ad esempio, difforme da quanto previsto nel contratto/capitolato.

Il Fornitore emette nota credito che, se inoltrata allo SDI, sarà anch'essa rifiutata dalla PA destinataria. La PA, infatti, non avendo registrato in contabilità la fattura non ha modo, con la ricezione della nota credito, di rettificare contabilmente alcuna operazione. E' comunque la soluzione più indicata perché così facendo viene aggiornata anche la Piattaforma di Certificazione Crediti evitando inutili aggiornamenti della stessa da parte della PA.

Oppure, il Fornitore emette una nota credito interna senza trasmetterla allo SDI e procede con l'invio di una nuova fattura.

L'ipotesi di emissione di una fattura con lo stesso numero è residuale anche perché nel frattempo il fornitore potrebbe già aver registrato la stessa in contabilità e/o emesso altre fatture.



in merito alla **gestione** della fattura

FATTURA CON DECORRENZA TERMINI (accettata)

Si possono verificare 2 ipotesi:

1) la fattura è corretta: sarà liquidata da parte della PA destinataria

2) la fattura non è corretta:

(premessa: Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 ha disciplinato le modalità di trasmissione e conservazione delle Fatture Elettroniche ma non ha cambiato le regole fiscali o amministrative).

Ricevuta la Notifica di decorrenza dei termini, la PA può comunque comunicare al fornitore l'avvenuta accettazione, il rifiuto o la contestazione – totale o parziale – della Fattura, utilizzando qualsiasi altro canale a sua disposizione e/o concordato con il fornitore stesso. Una Fattura contestata dopo i 15 giorni può essere una Fattura non coerente con quanto ordinato e/o consegnato o in cui mancano dati indispensabili per procedere all'accettazione ecc.



in merito alla **gestione** della fattura

FATTURA CON DECORRENZA TERMINI (accettata)

...segue

2) la fattura non è corretta:

non si tratta di un vero e proprio “riconoscimento di debito” da parte della PA; lo SDI, infatti, non entra nel merito del contenuto della fattura e quindi della liquidabilità.

Tali aspetti restano di esclusivo dominio del rapporto tra fornitore e PA.



in merito alla **ricezione** della fattura

iter procedurale:

1) RICEVUTA MANCATA CONSEGNA

2) entro 10gg lo SDI ricontatta la PA

3a) POSITIVO Ric . CONSEGNA

3b) NEGATIVO

viene inoltrata una Ricevuta di ATTESTAZIONE DI AVVENUTA RICEZIONE CON IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO equiparata ad una Ricevuta di Consegna.

In questo caso il fornitore inoltrerà la fattura alla PA per mail/PEC unitamente a tale attestazione senza più transitare dallo SDI.



24/04/2014: D.L. n.66 (GU n.95)

- Art. 25 c.1: anticipazione termini avvio FE vs PA al 31/03/2015
- Art. 25 c.2: tracciabilità pagamenti - le Fe riportano codice CIG e CUP (dove previsto)
- Art. 27: Monitoraggio debiti Pubblica Amministrazione (art.7 bis DL 35/2013) tramite SDI automatico inserimento nella piattaforma di di certificazione dei crediti verso la PA.

06/05/2014: nuove specifiche tecniche operative delle regole tecniche (allegato B FE PA ver. 1.1)

www.agid.gov.it

www.fattura.pa.gov.it

www.indicepa.gov.it



QUADRO NORMATIVO

sintesi

Amministrativo

- DPR n.445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Delib. CNIPA n.11 del 19/02/2004
- D.Lgs. n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD
- DPCM 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici)
- DPCM 5 febbraio 2013 (elenco dei documenti analogici originali che le amministrazioni possono conservare in digitale e quelli per i quali vige l'obbligo della conservazione in formato cartaceo)
- DPCM 22 febbraio 2013 - G.U. n.117 del 21/05/2013 (regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali)
- Giugno 2013 - Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA - art.58 c.2 CAD
- 26 giugno 2013 - Specifiche operative per la fatturazione elettronica verso la PA
DOCUMENTI approvati il 3 dicembre 2013, pubblicati in G.U. n.59 del 12/03/2014
 - regole tecniche per il protocollo informatico;
 - regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti digitali.
- DPCM 13 novembre 2014, pubblicato in G.U. n.8 del 12 genn 2015 regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
- CIRCOLARE AGID n.65 del 10/04/2014 - Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetticonservazione....art.44-bis del CAD
- Regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014



QUADRO NORMATIVO - sintesi

Tributario

DMEF 23/1/2004 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto)

D.Lgs.vo 52/2004 (fattura elettronica)

Circ. 46/E del 6 dic 2006 - (definizioni)

Risoluzione n.161/E del 9 luglio 2007 (imposta di bollo)

RISOLUZIONE Ag. Entrate n. 158 del 15 giugno 2009 (memorizzazione)

Prov. D.Ag.E. 25/10/2010 - prot. 2010/143663 (documenti)

Prov. 25/10/2010 n.143663 (estensione validità temporale impronte)

Legge 244/2007, articolo 1, comma 204 (obbligo fatt. elettronica v/so la P.A.)

Circolare AE 5/E del 29 febbraio 2012 (imposta di bollo)

Circolare Ag.Dogane 16D del 12 novembre 2012 (telematizzazione delle operazioni doganali)

Recepimento Direttiva Europea 45/2010/UE - in vigore dal 01/01/2013 i nuovi artt 21 e 39 del DPR 633/72 (fattura elettronica: articolo 1, comma 325, legge n. 228/12)

Risoluzione n.19/E del 25/03/2013 (CMR elettronico per op. intracomunitarie)

DMEF 3 aprile 2013 n.55 (G.U. 22/05/13 n.118) (regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche)

CIRCOLARE n.1/DF del MEF del 31/03/2014 - interpretativa in tema di fatturazione elettronica

DL. n.66 del 24/04/2014 - (G.U. n.95) - Capo VI - "digitalizzazione" - artt.25-28

Circolare n.18 del 24 giugno 2014 in materia di fatturazione elettronica

DMEF 17/06/2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto) in vigore dal 27.06.2014

CIRCOLARE n.1/DF del MEF del 09/03/2015

D.LGS 127 del 05/08/2015 (G.U. 18.8.2015 n. 190) F.E. B2B

Risoluzione Agenzia Entrate 25.9.2015, n. 81/E (luogo scritture contabili)



grazie per l'attenzione

Presidente dell'Associazione
"Professionisti per l'innovazione Digitale"



Dott. Robert Braga
Dottore Commercialista in Novara
braga@swing.it
tel 0321 620952

